REGOLAMENTO (CEE) N. 2132/81 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1981

recante una misura transitoria particolare per taluni prodotti del settore delle carni bovine in seguito all'adesione della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

considerando che taluni prodotti del settore delle carni bovine sono giunti in Grecia prima della data d'adesione ; che, a causa di problemi di natura amministrativa o di difficoltà incontrate nei controlli sanitari, tali prodotti non hanno potuto essere immessi in libera pratica in Grecia prima dell'adesione ;

considerando che l'onere all'importazione applicabile a tali prodotti è attualmente superiore a quello che esisteva in Grecia prima dell'adesione ; che, per evitare una disparità di trattamento tra importatori, è equo applicare a tali prodotti l'onere all'importazione di cui sarebbero stati gravati se fossero stati immessi in libera pratica in Grecia prima dell'adesione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica in Grecia è effettuata per

— 30 tonnellate di prodotti della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune originarie ed in provenienza da paesi non appartenenti alla Comunità a nove,

— 178 tonnellate di prodotti della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune originarie ed in provenienza dalla Comunità a nove di cui

65 tonnellate in provenienza dalla Danimarca,

20 tonnellate in provenienza dalla Repubblica federale di Germania,

23 tonnellate in provenienza dalla Francia,

20 tonnellate in provenienza dall'Italia,

20 tonnellate in provenienza dai Paesi Bassi,

30 tonnellate in provenienza dal Regno Unito,

secondo il regime applicabile il 31 dicembre 1980 tra la Grecia e i paesi interessati.

Per quanto riguarda i prodotti esportati dalla Comunità a nove, le disposizioni del presente regolamento si applicano in deroga alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 49/81 e (CEE) n. 57/81.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto ai prodotti :

— giunti in Grecia anteriormente al 1° gennaio 1981 e

— per i quali le formalità doganali di immissione in libera pratica non hanno potuto essere espletate in Grecia prima di tale data, a causa di problemi di natura amministrativa o di difficoltà incontrate nei controlli sanitari.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN